



Cittanova, 19 novembre 2006

*Non chiedere quello che il tuo paese può fare per te...
chiedi quello che tu puoi fare per il tuo paese.*



ULTIMISSIME SUL MERCATO COPERTO

Abbiamo assistito all'ultima seduta del Consiglio Comunale nella quale si è scritto l'atto finale (per ora) della vicenda relativa alla vendita del mercato coperto.

In un clima surreale, l'opposizione (escluso un solo consigliere) ha dimostrato una forte inclinazione verso la decisione della vendita nel corso del dibattito, pur astenendosi al momento del voto; buona parte della maggioranza, invece, non solo ha manifestato dubbi, ma ha chiesto chiarimenti e invocato garanzie sul vincolo delle somme incassate dalla vendita del mercato per il potenziamento del patrimonio del Comune. In particolare, i consiglieri di maggioranza, richiamando la loro limitata conoscenza della normativa in materia, hanno voluto ottenere ampie rassicurazioni sul fatto che le somme incassate dalla vendita non potranno essere utilizzate, neppure in futuro da parte delle nuove amministrazioni, per spese indirizzate a finalità diverse da quelle di potenziamento del patrimonio comunale. Il Sindaco e il Segretario Comunale (interpellato sul punto) hanno fornito tale rassicurazione, sostenendo che le entrate derivanti da tale vendita non potranno essere utilizzate per spese correnti ma soltanto per spese di investimento. Sulla base di tale rassicurazione, si è votata una delibera nella quale si stabilisce che le entrate derivanti dalla vendita siano vincolate per il potenziamento del patrimonio comunale e dei servizi comunali per attività sociali e culturali.

A tale proposito, ci sembra opportuno sottolineare che la risposta fornita dal Sindaco e dal Segretario Comunale in materia di vincolo delle somme incassate dalla vendita è assolutamente corretta sul piano formale, posto che tali entrate, come essi hanno detto, non potranno essere utilizzate né ora né in futuro per finanziare spese correnti. Occorre però riflettere sul significato di tale risposta, per stabilire se ciò significa anche che tali entrate non potranno essere utilizzate in futuro per finanziare investimenti diversi dall'acquisto di nuovi immobili.

Com'è ben noto agli addetti ai lavori, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prevede, tra i vincoli di bilancio, quello di *destinazione delle entrate*. In base a tale vincolo, previsto dall'articolo 199 comma 1 lettera c) del T.U. enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000), l'ente può utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali soltanto per finanziare spese di investimento. Questo vincolo è, quindi, previsto dalla legge senza bisogno che esso venga deliberato dall'ente, che non potrebbe in alcun caso utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione di immobili per spese diverse da quelle di investimento, ovvero per spese correnti.

Ciò che ci chiediamo è, invece, se sia altrettanto vero che nessuno (e quindi anche le future amministrazioni) potrà impiegare quelle somme per finalità diverse dall'acquisto di nuovi immobili (incluse, chiaramente, le spese necessarie per la loro ristrutturazione).

Per questo problema la risposta è meno semplice, e quelle rassicurazioni ampie e fondate che gli stessi membri della maggioranza chiedevano non possono proprio, a nostro avviso, essere fornite.

Posto, infatti, che chiunque si troverà ad amministrare questo Paese dovrà adottare politiche di bilancio che rispettino il dettato della legge e i vincoli che questa prescrive, sarà necessario ed anche sufficiente che questo qualcuno non utilizzi quelle risorse finanziarie per spese correnti, ma soltanto per spese di investimento. Il nocciolo, quindi, come si vede è proprio qui: Cosa si deve intendere per spese di investimento?

Per un certo tempo non si è disposto di una norma che definisse in maniera

inequivocabile le spese di investimento. Recentemente, tuttavia, è intervenuto il Legislatore con l'art. 3 comma 18 della legge 350/2003 (finanziaria 20-04), elencando le voci di spesa da considerare "investimenti". Se possono, quindi, esistere spese di investimento diverse da quelle elencate in tale norma, non vi può essere dubbio che sono sicuramente da considerarsi di investimento le spese che la stessa norma indica come tali.

Per la norma in questione costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di **opere e impianti**;
- c) l'acquisto di **impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto** e altri **beni mobili ad utilizzo pluriennale**;
- d) **gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale**;
- e) l'acquisizione di **aree, espropri e servitù onerose**;
- f) le **partecipazioni azionarie** e i **conferimenti di capitale**, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Siamo quindi ben lontani, come si vede, da una situazione per la quale si vende un immobile (il mercato) acquisendo contestualmente la certezza che le somme incassate da tale vendita potranno essere utilizzate soltanto per l'acquisto e l'eventuale ristrutturazione di altri immobili. Si potranno, invece, acquisire mezzi di trasporto (autovetture ed autoveicoli per usi vari), computers, arredi; si potranno finanziare spese di manutenzione di opere ed impianti; acquisire partecipazioni; etc. Si potrebbe, quindi, anche arrivare a spendere l'intera somma incassata dalla vendita del mercato coperto senza avere acquisito con la stessa alcun immobile al patrimonio comunale.

Ci sembra quindi, per concludere, che i dubbi manifestati dai consiglieri di maggioranza permangano in tutta la loro portata e che quelle stesse rassicurazioni che essi cercavano potranno essere vanificate sia da questa amministrazione sia da quelle successive.

Il direttivo di CittanovAttiva